

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.CO.S.T. ASSOCIAZIONE COORDINATORI SICUREZZA TRENINO"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1

E' costituita un'Associazione denominata

"A.CO.S.T. ASSOCIAZIONE COORDINATORI SICUREZZA TRENINO"

ART. 2

L'Associazione ha sede in Trento.

ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:

- valorizzare e promuovere la cultura in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alla normativa vigente in materia;
- sostenere e sviluppare l'aggiornamento obbligatorio per tutte le persone interessate o coinvolte nelle problematiche della sicurezza e della salute in qualsiasi luogo di lavoro si trovino ad operare, con riferimento ai alla normativa vigente in materia;
- promuovere un ampio confronto anche in qualità di rappresentante con le Istituzioni, le forze sociali e le altre associazioni scientifiche sui temi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione può aderire ad altre organizzazioni anche internazionali, operanti per la prevenzione e l'igiene anzidette.

L'associazione potrà aderire all'associazione nazionale degli esperti della sicurezza o equivalente più rappresentativa; il consiglio direttivo attuerà le relative procedure.

Ai fini di quanto sopra l'associazione potrà compiere qualsiasi attività idonea allo scopo, acquisire mobili ed immobili, assumere in gestione immobili e singole parti o porzioni condominiali, assumere partecipazioni in altre società, enti ed associazioni.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

ART. 5

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita

dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni.
- d) da organizzazione di eventi attinenti all'attività dell'Associazione.

ASSOCIATI

ART. 6

Possono aderire all'associazione quali soci ordinari o sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alle tematiche della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, aventi i requisiti come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza;

Il consiglio direttivo può a sua scelta nominare soci benemeriti per motivi di riconoscimento verso persone, che per la loro attività hanno profondamente aiutato e sostenuto l'associazione nel raggiungere i suoi scopi.

L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione.

ART. 7

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di Associazione devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili.

ART. 8

Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

ART. 9

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di settembre dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in

caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa o mancato pagamento delle quote associative da pagarsi entro la fine di febbraio di ogni anno;
- b) violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione può fare ricorso al Collegio dei Probiviri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) il collegio dei probiviri

ASSEMBLEA

ART. 11

L'assemblea è composta da tutti gli associati ammessi almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di 2 (due) deleghe.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Compete all'assemblea ordinaria:

- nominare il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri;
- approvare il bilancio di previsione ed il conto finale;
- determinare le quote associative;
- approvare la relazione del consiglio direttivo sull'attività svolta e sui programmi per l'avvenire;
- deliberare sui ricorsi avverso l'attività del consiglio direttivo;

- istituire sezioni specializzate ordinandone il funzionamento, nel rispetto delle disposizioni statutarie. Compete all'assemblea straordinaria:
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione.

ART. 12

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei Revisori dei Conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

ART. 13

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare **spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.**

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

ART. 14

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Alle assemblee possono partecipare anche i soci sostenitori con facoltà di intervenire nella discussione degli argomenti di loro interesse, ma senza diritto di voto.

ART. 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 16

Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, nominati dall'assemblea; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 18

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri subentreranno i primi dei non eletti. In mancanza verrà convocata l'Assemblea per la nomina.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio in carica.

ART. 19

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute che dovranno essere deliberate dal consiglio direttivo e documentate.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ART. 21

E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione od, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.
- l) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili previa deliberazione dell'assemblea;

PRESIDENTE

ART. 24

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 3 (tre) anni e non può essere rieletto per più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.

Ad essi spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;
- b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di consigliere, ha la durata di 3 (tre) esercizi ed è rinnovabile.

I Revisori dei Conti partecipano all'assemblea che approva il bilancio e sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 26

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri.

Durano in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di arbitro per la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e di tutte le eventuali controversie fra gli associati e gli organi sociali inerenti e conseguenti alla partecipazione all'Associazione, nonché all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto.

Gli stessi decideranno secondo equità senza formalità e procedura e il loro giudizio sarà definitivo.

BILANCIO - UTILI

ART. 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

ART. 28

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIoglimento

ART. 29

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo

potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

ART. 30

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Trento, 10 aprile 2012

F.to: Ferraro Restagno Gianluca

F.to: Valentini Valter

F.to: Conotter Luciano

F.to: Weber Giorgio

F.to: Osele Elena

F.to: Zugliani Renzo

F.to: Buffi Giovanni

F.to: Beber Lorenzo

F.to: Bertolini Paolo

F.to: Santoni Enzo

F.to: Campestrini Luciano

F.to: Maccani Massimo